

38487/16



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

SILVIO AMORESANO

- Presidente -

ENRICO MANZON

ANGELO MATTEO SOCCI

- Rel. Consigliere -

GIOVANNI LIBERATI

ANTONELLA DI STASI

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 21/04/2016

Sent. n. sez.  
1314/2016

REGISTRO GENERALE  
N.29640/2015

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 21/04/2015 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO

avverso gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere

ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Procuratore Generale in persona del FRANCESCO SALZANO

che ha concluso per: «Annullamento senza rinvio  
perché il fatto non sussiste».

Udit i difensori Avv.;

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Campobasso con sentenza del 21 aprile 2015, ha riformato, parzialmente, la sentenza del Tribunale di Campobasso (25 gennaio 2013) assolvendo (omissis) dal reato sub A, rideterminando la pena in mesi 6 di reclusione per il capo B.

Capo A, art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000; capo B, art. 10 ter del d. lgs. 74 del 2000, perché nella sua qualità di legale rappresentante della (omissis) s.r.l., non versava l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. In (omissis)  
(omissis)

2. (omissis) propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicità della motivazione.

L'art. 10 ter contestato prevede ai fini della configurabilità del reato due presupposti: il superamento della soglia; che l'omissione abbia ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata.

Non risulta la presentazione della dichiarazione annuale.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.


*Chyeb M. Sca'*

Ai sensi dell'art. 10 ter, del d. lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, "E' punito ... chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta".

Per l'anno 2008 l'IVA dovuta comunque sarebbe sotto soglia, € 179.000,05, ma oltre a questo deve rilevarsi che non risulta sia stata presentata dal ricorrente la dichiarazione annuale, per gli anni in contestazione (anni d'imposta 2007 e 2008). Il presupposto del reato in oggetto è la presentazione della dichiarazione, ed il debito IVA risultante dalla stessa. Nell'ipotesi di omessa dichiarazione il reato configurabile è diverso (art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000).

Il reato previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente e, pertanto, la fattispecie non è integrata qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario. (Sez. 3, n. 40361 del 19/09/2012 - dep. 15/10/2012, Facecchia, Rv. 253680; vedi anche Sez. 3, n. 53158 del 02/07/2014 - dep. 22/12/2014, Lombardi, Rv. 261596).

La sentenza impugnata deve quindi annullarsi senza rinvio perché il fatto non sussiste, affermando il seguente principio di diritto: "Il reato previsto dall'art. 10 ter, del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, e in assenza di dichiarazione il reato configurabile è quello dell'art. 5, del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74".



<sup>2</sup>  
*Angelo Maria Sci...*

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 21/04/2016

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Silvio Ambrosano

